

5 Marzo 2009, ore 08:41

Processo tributario

Inammissibilità dell'appello privo dell'autorizzazione della D.R.E.

La Commissione tributaria regionale di Bari, Sezione staccata di Lecce, ha dichiarato inammissibile l'appello per mancanza della prova della necessaria autorizzazione della D.R.E.

di Maurizio Villani, Paola Rizzelli

Con la sentenza n. 45/22/09, depositata il 13 febbraio 2009, la Sezione 22^a della Commissione tributaria regionale di Bari, Sezione staccata di Lecce, in tutta coerenza con quello che è l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha dichiarato **inammissibile l'appello**, proposto dall'Amministrazione finanziaria, per **carezza di prova** in merito alla necessaria autorizzazione della Direzione regionale delle entrate.

Nel caso di specie, la Commissione, prendendo atto che l'Amministrazione finanziaria, pur richiamando nell'atto di appello gli estremi del provvedimento autorizzativo, non ne ha depositato copia in giudizio, ha infatti ritenuto *“tale provvedimento una condizione di ammissibilità dell'impugnazione medesima, la quale deve realizzarsi prima della notifica dell'appello alla controparte e la cui prova, ove l'autorizzazione non sia stata incorporata nello stesso documento contenete l'atto d'impugnazione, può essere fornita solo mediante il deposito di un autonomo documento nell'ambito del giudizio di secondo grado”*.

Da tale argomentazione, dunque, è scaturita l'inammissibilità dell'impugnativa proposta. Con questa pronuncia i giudici di merito si sono **uniformati al consolidato orientamento giurisprudenziale** della Corte di Cassazione, il quale, sebbene l'articolo 52 comma 2 non contenga un'espressa previsione in tal senso, concorda nel riconoscere all'autorizzazione natura di **presupposto processuale**, la cui mancanza determina l'inammissibilità del gravame e come tale rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. sentenze Cassazione: n. 1914 del 29 gennaio 2008; n. 13196 del 6 giugno 2007; n. 20516 del 22 settembre 2006; n. 20782 del 16 ottobre 2005; n. 4040 del 27 febbraio 2004; n. 11321 del 29 agosto 2001).

Precisamente, la Commissione fa espresso riferimento alla **sentenza della Corte di Cassazione n. 20516 del 22 settembre 2006**, andando a leggere la quale si rileva che l'autorizzazione de qua configura una condizione di

ammissibilità dell'atto di impugnazione la quale si deve "realizzare" prima della proposizione dell'appello, ovverosia "*prima della sua notifica, alla controparte*", e la cui prova, "*ove l'autorizzazione non sia stata incorporata nello stesso documento in cui è rappresentato l'atto di impugnazione*", può essere fornita solo con il "*deposito di un autonomo documento*" nell'ambito (Cass., trib., 9 marzo 2004 n. 4770; id, trib., 6 maggio 2002 n. 6463) "*del giudizio di secondo grado*".

A questo punto, andando oltre a quanto statuito dalla Corte nella suddetta sentenza e, quasi testualmente, ripreso dalla Commissione in quella in commento, sorge spontaneo chiedersi quale sia la fase processuale del giudizio di secondo grado in cui l'autorizzazione indicata nell'atto, ma non a questo allegata, debba essere prodotta, affinché non si incorra nell'inammissibilità dell'appello. Questo perché al riguardo, nelle suddette pronunce, non è dato rinvenire alcunché, se non un generico riferimento al "*deposito di un autonomo documento nell'ambito del giudizio di secondo grado*", senza alcuna precisazione del limite temporale entro il quale il menzionato deposito debba avvenire.

A giudizio di chi scrive, la soluzione andrebbe individuata nelle norme create dal Legislatore per la disciplina del processo tributario e, nel caso specifico, nell'art. 32, 1° comma, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, applicabile anche al giudizio d'appello a fronte del combinato disposto degli artt. 58, 2° comma, del cit. D.Lgs., che consente alle parti di produrre nuovi documenti nel corso del giudizio tributario di appello, e 61 del D. Lgs., secondo il quale, stante il richiamo alle norme relative al giudizio di primo grado, tale attività processuale, di produzione di nuovi documenti, va esercitata entro il termine perentorio previsto dall'art. 32, 1° comma, dello stesso D.Lgs. (Cass. Civ., Sez. V, 30.1.07, n. 1915). In ragione di ciò, dunque, l'autorizzazione, così come ogni altro documento che le parti, Amministrazione finanziaria e contribuente, volessero presentare, potrà essere depositata "fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1" (art. 32, 1° comma).

Infatti, diversamente, ossia consentendo all'Amministrazione finanziaria di depositare tale documento oltre il termine perentorio fissato dall'art. 32 cit., alla luce dei principi statuari introdotti dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 ed in particolare di quello di cui all'art. 10, 1° comma, secondo il quale "*I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede*", il rapporto tra Fisco e contribuente, che tali norme cercano di parificare, verrebbe inesorabilmente compromesso.

Commissione tributaria regionale di Bari, Sez. XXII, Sentenza 13/02/2009,

n. 45/22/09

Copyright © 2008 Wolters Kluwer Italia - P.I. 10209790152
Sviluppato da OS3 srl